



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento di Formazione,
Lingue, Intercultura,
Letterature e Psicologia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO, A TITOLO RETRIBUITO, DI N.2 INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2026-2027, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

- **Visti** gli art. 2222 e segg. 2229 e segg. del Codice civile;
- **Visto** l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- **Vista** la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'articolo 23;
- **Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 18 e 23;
- **Vista** la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 14;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d'insegnamento;
- **Visto** l'art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **Visto** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- **Visto** l'art. 65 del D. Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii;
- **Visto** l'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015;
- **Visto** l'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017;
- **Vista** la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell'art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella Legge 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;
- **Vista** la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
- **Visto** lo Statuto di Ateneo;
- **Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- **Visto** il «Regolamento in materia di incarichi di insegnamento» emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, e successive modifiche;
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **Dato atto** che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso con i Professori e Ricercatori dell'Ateneo;
- **Vista** la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia il 18/03/2026, e successive modifiche, in merito alla copertura degli insegnamenti nei Corsi di Studio **Economics and development- Economia politica e sviluppo economico; Economia e commercio** per l'a. a. 2026-2027;
- **Accertata** la copertura finanziaria sul bilancio di Ateneo, progetto DOCENZE_2026-27_WP;
- **Valutato** ogni opportuno elemento,



DECRETA

è indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento, a titolo retribuito, dei sotto specificati incarichi di insegnamento per l'anno accademico **2026-2027**.

Articolo 1 – Oggetto della selezione

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili ad accettare gli incarichi, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti per l'anno accademico **2026-2027** che, presso il **Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia** risultano vacanti, mediante contratti di diritto privato, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Economia e Management: LM-33, LM56

CdS in Economia e commercio: L-33							
N.	Sem.	Cod.Ins.	Insegnamento	G.D.S. SSD Ins.	CFU Doc.	Ore Doc.	Compenso orario *
1	1	B030009	Business English M-Z	10/ANGL-01; ANGL-01/C	6	48	25,00 €/h

CdS in Economics and development- Economia politica e sviluppo economico LM-56							
N.	Sem.	Cod.Ins.	Insegnamento	G.D.S. SSD Ins.	CFU Doc.	Ore Doc.	Compenso orario *
2	1	B029702	English for economics	10/ANGL-01; ANGL-01/C	6	48	25,00 €/h

*al lordo degli oneri a carico del percipiente e comprensivo delle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato (didattica integrativa e sussidiaria).

IL PRESENTE BANDO È VOLTO ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER FAR FRONTE A SUCCESSIVE ULTERIORI ESIGENZE RELATIVE ALL'INSEGNAMENTO DEL CDS INDICATO PER L'ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico

L'attività verrà svolta all'interno dell'anno accademico 2026-2027, le lezioni sono previste per il 1° semestre: inizieranno il 14/09/2026, il termine del contratto è al 30/04/2028.

Il Dipartimento, previa valutazione positiva dell'attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento di Ateneo indicato in premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore anno).

Il compenso orario è pari a **25 euro al lordo degli oneri a carico del percipiente**, definito ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento.

Il suddetto compenso graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario (UA.A DIP, **Progetto del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia** e verrà corrisposto, in un'unica rata finale, a conclusione della didattica frontale e delle restanti attività ad essa connesse.



Articolo 3 – Obblighi e diritti degli incaricati

3.1 I titolari dell'incarico d'insegnamento hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica presso Unifi.

L'accesso ai predetti servizi è garantito per l'intera durata dell'incarico.

3.2 I titolari dell'incarico d'insegnamento sono tenuti a:

- a) svolgere personalmente le attività didattiche in piena autonomia, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento, concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
- b) svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- c) utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale per tutta la durata del contratto;
- d) inserire il programma dell'insegnamento e le altre indicazioni richieste sulla scheda *Syllabus*; rendere disponibile il proprio *curriculum vitae et studiorum*, in modo da renderli accessibili sul sito web di Ateneo;
- e) annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- f) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.

3.3 Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.

3.4 Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dai commi 2 e 3, ovvero qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto, ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l'intera prestazione.

3.5 Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.

3.6 I titolari dell'incarico di insegnamento partecipano ai Consigli di corso di laurea ai sensi dell'articolo 33, comma 4-ter, dello Statuto dell'Ateneo.

3.7 La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3.8 Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale

4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) a.1) cittadinanza italiana;
- a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella

forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D. Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;

- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non inferiore agli anni 18;
- d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.o. altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica, preferibilmente nelle discipline oggetto della selezione;

b) Esperienza professionale e/o di ricerca nelle discipline oggetto della selezione;

4.3 Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei sopra detti insegnamenti, soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e che non abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4.4 La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento presenta alcune limitazioni con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, della legge 29 giugno 2022, n. 79; per le specifiche si veda quanto riportato nel punto successivo del presente bando.

Risulta, invece, incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'articolo 24 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4.5 Per quanto attiene la **didattica complessiva**, ciascun contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di **centoventi ore** di insegnamento per anno accademico.

Gli **assegnisti di ricerca** possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di **sessanta ore** per anno accademico e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, del regolamento di Ateneo sul conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 14 maggio 2020, n. 550, che cita: *"Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:*

- a. *compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;*
- b. *non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;*
- c. *non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;*
tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore."

I titolari di contratti di ricerca, di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di **quarantotto ore** annue, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di ricerca (Decreto Rettoriale n. 379/2025) e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Rettoriale 23 agosto 2022 n. 1033 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai **dottorandi di ricerca** trova applicazione quanto previsto nell'articolo 20, comma 3, e Art 21 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 575.

Il personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.6 Alle selezioni non possono partecipare per un periodo di cinque anni coloro nei confronti



dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.

4.7 I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 La domanda di partecipazione, redatta secondo il **MODELLO** scaricabile in pdf compilabile dall'Albo ufficiale di Ateneo come allegato del Bando stesso, dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia e dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13:00 di Martedì 25 Agosto 2026**, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

La domanda dovrà pervenire **per via telematica esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:** selezioni@forlilpsi.unifi.it

La domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e del Codice Fiscale del sottoscrittore; per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personale. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato **PDF**.

- Riportare **nell'oggetto del messaggio** indicazione del N. assegnato all'interno del bando, come riportato nella prima colonna delle tabelle con la lista degli insegnamenti banditi:
"Domanda per insegnamento N. ____"
Es 1: "Domanda per insegnamento N. 1"
Es 2: "Domanda per insegnamento N. 1, N. 2"
(In caso di presentazione di domanda per più insegnamenti.)

SI PREGA DI NON UTILIZZARE INDIRIZZI PEC.

N.B. 1: La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

N.B. 2: si richiede a pena di esclusione fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore e del codice fiscale.

N.B. 3: È opportuno compilare un modulo "Domanda" per ciascun insegnamento per il quale si intende concorrere: non saranno considerati validi i moduli contenenti più di un insegnamento.

Tutta la documentazione, con relativi allegati, dovrà essere inviata in un'unica soluzione.

Per ogni informazione rivolgersi ai seguenti contatti:

Olga Ceccherini: olga.ceccherini@unifi.it - 055/2756186

Giulia Bloise: giulia.bloise@unifi.it - 055/2756064

5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);
- b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;



nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula di un contratto di lavoro autonomo per attività di docenza esercitata nella forma della collaborazione coordinata;

- d) adeguata conoscenza della lingua italiana (*per i cittadini stranieri*);
- e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (*per i cittadini stranieri*);
- g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente/equipollente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001¹. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica² del medesimo tradotto ufficialmente³ ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di impegnarsi a richiedere l'equivalenza/equipollenza qualora risultassero vincitori della procedura di valutazione comparativa di cui al presente Bando, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni (L. 9 maggio 2025 n. 69). Resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;
- i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- k) ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010 di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- l) di non essere contemporaneamente titolare di contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, della legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- m) di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il**

¹Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente indirizzo:
<https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/>

²Per copia autentica si intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, art. 46- lettera l, m, n, art. 47 del DPR n. 445/2000, insieme alla copia semplice del documento di identità

³Sono "traduzioni ufficiali" quelle:

a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;

b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;

c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri)



limite massimo di 120 ore di insegnamento per anno accademico;

- n) nel caso di titolarità di assegno di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo complessivo di 60 ore di attività didattica di insegnamento per anno accademico;**
- o) nel caso di titolarità di contratto di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo complessivo di 48 ore di attività didattica di insegnamento per anno accademico;**
- p) di non avere avuto, per un periodo di cinque anni, risoluzioni di contratti ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033;**
- q) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di **borse di studio e borse di ricerca** (D.R. 54/2013): "1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo.**
2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa."
- r) di non essere iscritto a corsi di **dottorato di ricerca** presso l'Università degli Studi di Firenze al momento dell'eventuale stipula del contratto.**
- s) il possesso degli eventuali titoli valutabili;**
- t) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.**

5.3 La domanda dovrà essere corredata da:

- *curriculum vitae et studiorum*, datato e sottoscritto in originale dal candidato, **redatto secondo il formato europeo** (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. **Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;**
- elenco delle pubblicazioni;
- elenco delle pubblicazioni ALLEGATE e copia delle pubblicazioni, **NUMERO MASSIMO 5**, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo in quiescenza;
Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall' art 53 comma 6 lettera f) bis, gli incarichi di docenza svolti da



dipendenti di PPAA non sono assoggettati al preventivo NO dell'ente di appartenenza.

5.4 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.

Art. 6 – Svolgimento della procedura

6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice a tal fine nominata, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà composta da tre membri oltre ad un supplente secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9 e 10, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, indicato in premessa, e successive modifiche.

In presenza di convenzioni con altri enti, le Commissioni possono essere composte secondo quanto disposto dalle convenzioni stesse, ferma restando la necessità che delle stesse facciano parte almeno due membri nominati ai sensi dell'art. 8, comma 9, del medesimo Regolamento.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

6.2 La valutazione comparativa è per soli titoli ed è intesa ad accertare l'idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto, sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto:

- a) delle pubblicazioni scientifiche;
- b) del *curriculum vitae et studiorum* con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente all'attività da svolgere;
- c) della pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con preferenza per la materia di insegnamento oggetto del bando;
- d) dello svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero nel settore scientifico-disciplinare o gruppo scientifico-disciplinare;
- e) **Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, in caso di parità di valutazione.**

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione **100 punti totali**, così distribuiti:

1) Pubblicazioni scientifiche e Professionalità acquisita con particolare attenzione a:	Fino ad un Max 35 punti
- pubblicazioni scientifiche: ai sensi del DM n. 9 del 25 Settembre 2020 (ANVUR)potranno essere allegate solo le seguenti tipologie di pubblicazioni:	



• Monografia scientifica e prodotti assimilati; • Contributo in rivista; • Contributo in volume; • Contributo in atto di convegno; • Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione dell'autore e della data di produzione). Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nell'ambito della valutazione della Terza Missione - esperienze lavorative e di ricerca	
2) Titoli e curriculum con particolare attenzione a: - Laurea magistrale o titolo equivalente - Master; Corsi di perfezionamento - Dottorato di Ricerca	Fino ad un Max 30 punti
3) Pregressa Attività Didattica con particolare riferimento a: - Incarichi di docenza in corsi universitari per lo stesso SSD dell'insegnamento oggetto del bando - Incarichi di docenza in corsi universitari per SSD diversi rispetto a quello oggetto del bando - Altri incarichi di docenza	Fino ad un Max 35 punti

6.3 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di **40 punti**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel *curriculum*.

6.4 La Commissione formula una graduatoria di candidati idonei che ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura, ovvero di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico.

In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l'idoneità. L'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per attività di insegnamento viene conferito al candidato che raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del suddetto contratto, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di parità di punteggio e in presenza dei citati titoli preferenziali, ovvero in assenza di tali titoli, precede il candidato più giovane di età.

6.5 Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo ufficiale dell'Ateneo

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese



note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione.

Art. 7 – Stipula del contratto

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell'insegnamento con professori o ricercatori dell'Ateneo che abbiano preso servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento, concluse prima dell'inizio dell'attività didattica, e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.

Il contratto si intende, altresì, risolto qualora, a seguito di prese di servizio conseguenti all'espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, la riorganizzazione interna dei carichi didattici consenta di garantire la copertura dell'insegnamento con docenti o ricercatori in servizio.

Art. 8 – Proprietà intellettuale

Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 2 c.1 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario", emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all'attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell'esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell'Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l'attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all'Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D. Lgs 81/08 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa



fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti. I candidati, qualora in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 del D. Lgs citato.

I candidati prendono, altresì, atto che l'Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Art. 11 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" è individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, sede legale in via Laura n. 48, Firenze e quale responsabile del procedimento Dott.ssa Agostina Ricotti, agostina.ricotti@unifi.it.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
(Prof.ssa Vanna Boffo)

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l'informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.